



Roma, 16 novembre 2015

Al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per la
Formazione Specialistica

Al Capo Dipartimento per l'Università, l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca - MIUR

Alla Direzione Generale per l'Università, lo studente e
il diritto allo studio - MIUR

e p.c.

Al Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca

Al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

LORO SEDI

Oggetto: *Richiesta di monitoraggio dei trasferimenti di sede dei medici in formazione specialistica.*

PREMESSO

- che la Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 104/13 – “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) all'articolo 21, comma 1, prevede che all'esito delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica sia formata una **graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori siano destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;**
- che la normativa vigente in tema di formazione medica specialistica, recepita ed applicata a mezzo di specifici regolamenti dagli Atenei in ragione del principio dell'Autonomia universitaria, contempla la possibilità di trasferimento del medico in formazione specialistica, nonché dei relativi oneri finanziari stanziati per la copertura del rispettivo contratto di formazione, ad una Scuola della stessa tipologia insistente presso altro Ateneo;



CONSIDERATO

che la possibilità del trasferimento del medico in formazione specialistica è subordinata alla verifica delle potenzialità formative della Scuola di destinazione;

- che il nulla osta relativo ai trasferimenti in partenza di medici in formazione specialistica con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale (regionale, privato, ecc.) può essere rilasciato previa acquisizione del parere positivo dell'ente finanziatore.
- che i trasferimenti, da un punto di vista amministrativo, prevedono l'ammissione dello specializzando all'anno accademico successivo, non essendo ammessi trasferimenti in corso d'anno accademico;

che il positivo accoglimento dell'istanza di trasferimento è subordinato all'acquisizione di a) parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università di appartenenza; b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione; c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

RILEVATO

- che le richieste di trasferimento, a fronte dell'introduzione di un sistema di ammissione alle scuole di specializzazione a graduatoria nazionale, in atto non vengono sottoposte al vaglio del MIUR, nè pertanto è in adozione un sistema di monitoraggio della mobilità per trasferimento degli specializzandi;
- che, ad oggi, in assenza di indicazioni specifiche da parte del MIUR, la concessione del trasferimento da parte del Consiglio di Scuola di appartenenza si presta ad eterogeneità di interpretazione.

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e rilevato, l'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM), al fine di ottimizzare sia i processi sia le risorse umane e finanziarie relative alla mobilità per trasferimento dei medici in formazione specialistica,



CHIEDE

che l'Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medica Specialistica, di concerto con il MIUR, definisca le linee guida nonché un sistema di monitoraggio per i trasferimenti di sede dei medici specializzandi, avendo cura di raccogliere informazioni dettagliate (sede di uscita/entrata; tipologia della scuola di specializzazione; anno di corso nel quale il medico in formazione specialistica chiede il trasferimento; motivazione del trasferimento, ecc.).

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Andrea Silenzi

Presidente Nazionale S.I.G.M.

Oriana Amata

Rappresentante Medici Specializzandi all'ONFMS

Amministratrice Nazionale S.I.G.M.

Ambra Masi

Coordinatrice Dipartimento Specializzandi S.I.G.M.